



Città metropolitana
di Roma Capitale

AVVOCATURA

A.O.O. CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	
Ufficio <i>AW</i>	Anno <i>2016</i>
Classificazione <i>ACN</i>	
Fascicolo <i>8.12.1/1310</i>	
<i>nr 5292/16</i>	Data <i>31.3.2016</i>

Roma 22.03.2016

Dipartimento IV Servizio 4
Procedimenti integrati e sanzioni ambientali
Dott.ssa Paola Camuccio.

All. 1

OGGETTO: T.C. Roma -RG 52134/14 Ricorso Sig. Salvi Mauro c/CMRC - Trasmissione sentenza n. 4848/16

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con cui il Giudice Gatta ha dichiarato cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite.

funzionario Incaricato
Avv. Aspasia Bongillozzi

IL CAPO DELL'AVVOCATURA
(Avv. Massimiliano Sieni)

Confidentiality notice

Si precisa che i dati personali, sensibili, giudiziari e particolari contenuti nella presente nota e negli allegati vengono trasmessi per il fine istituzionale di difesa dell'Ente e possono essere trattati solo dal Dirigente del Servizio destinatario e dagli incaricati da lui espressamente nominati al solo fine di fornire le informazioni richieste, con divieto di comunicazione e diffusione, nel rispetto della normativa contenuta nel Codice della Privacy.

Ove questa nota pervenisse a soggetto diverso dal suo destinatario, si comunica che è vietato l'uso e la divulgazione di quanto in essa contenuto. In tal caso, si prega di contattare la Segreteria dell'Avvocatura ai numeri: 06/67662294 - 06/67662377 e di procedere alla distruzione di questa nota.

Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma
Tel. 06/6766 2294 - 2377
Fax 06 6766 2296 - 2256
avvocatura@cittametropolitanaroma.gov.it

SENT. 4848/16
CRON. 2838/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52134/14 RGACC decisa con lettura di dispositivo e motivazione all'udienza del 8 marzo 2016 e vertente

tra

- **Salvi Mauro**, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Livorno n.7 presso lo studio dell'Avv. Francesco Enrico Caruso, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

e

- Città metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in (00187) Roma alla Via IV Novembre n.119/A , rappresentata e difesa dall'Avv. Aspasia Pangallozzi;

- RESISTENTE -

OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva.

CONCLUSIONI

All'udienza del 8 marzo 2016 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 31/07/2014 il ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale n. R.U. 2799 del 18/06/2014, notificata in data 10 luglio 2014 recante richiesta di pagamento della complessiva somma di € 230,63, scaturita per il presunto mancato pagamento del verbale n. 81070071159/A del 03/11/2010, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Roma - U.O II Gruppo, notificato in data 19/11/2010 per la violazione dell'art. 231 del D.Lgs 152/06 ss. in quanto " quale detentore del veicolo Yamaha targato BK 68750, lo abbandonava in Via R.

D'Altavilla, 9 omettendo di convogliarlo ad un centro di rottamazione autorizzato, ne lo reclamava, dopo la rimozione d'ufficio entro 30 gg dalla notifica di diffida?

A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente deduceva che, in data 18 gennaio 2011, come da indicazioni degli Agenti Accertatori, pagava la sanzione ivi prevista e cioè l'importo complessivo di € 209,30 (€ 206,00 + € 3,30) tramite versamento su C/C Postale n. 52221579 - Intestato alla Provincia di Roma - Sanzioni e diritti Ambientali - c/o Servizio, 4, in misura ridotta perché provvedeva a detto adempimento entro 60 gg dalla notificazione della violazione stessa e come indicato al paragrafo 6 del suddetto verbale.

Concludendo per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento - Determinazione Dirigenziale n. R.U. 2799 del 18/06/2014, e quindi della sanzione in essa contenuta, con vittoria delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'Amministrazione Provinciale si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e difesa, riconoscendo il pagamento indicato dal ricorrente, comunque chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“ ai Giudice adito la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese legali, atteso il diligente comportamento dell'Amministrazione”*

Disposto rinvio ed assegnati termini per deposito di note conclusive, previa verifica della documentazione prodotta ed esaminata la conformità dell'originale della ricevuta del bollettino postale di avvenuto pagamento della sanzione editale, esibito in udienza, con la copia allegata al ricorso, la causa è stata quindi decisa con la lettura della motivazione unitamente al dispositivo.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'accertato ed intervenuto pagamento nei termini, della sanzione posta a base del provvedimento impugnato, determina il venir meno del presupposto che ha legittimato l'emaneazione della determinazione dirigenziale ingiuntiva, rilevando che l'Amministrazione

provinciale con proprio provvedimento in autotutela prot. 125425/14 del 24.09.14 (in data successiva all'iscrizione a ruolo della causa) ha disposto la revoca della D.D.I. impugnata.

Il profilo assorbente di quanto esposto rende superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Eugenio Gatta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a)- dichiara cessata la materia del contendere;
- b)- condanna l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 630,00 per compensi, euro 70 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Enrico Caruso, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016

IL GIUDICE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FRANCESCO CARUSO

Eugenio Gatta

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposizioni Cancelleria
Roma, il 8/3/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FRANCESCO CARUSO

ESENTE DA TASSE
DI REGISTRAZIONE

SENTI
4848/16

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

52134/14

SEZIONE 2^a CIVILE

Verbale udienza di prima comparizione.

Nell'udienza del 09/02/15

tenuta dal G. I.

Dott. BATTI

è stata chiamata

la causa TRA SALVI PAURO contro PROVINCIA DI ROMA

È presente per il ricorrente l'Avv. Francesco Enrico Corso il quale, dato atto della costituzione delle resistenti, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito. L'Avv. Corso, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, fa presente che la ricostruzione storica degli eventi, così come riportate dalle Province di Roma, non è veritiera. Infatti: In data 10 luglio 2014 (ex art. 129) è stata notificata la Determinazione dirigenziale n° R.V. 2799 agli impugnati. Avverso detta Determinazione, il Sg. Salvi ha proposto (nel termine di 30 gg) ricorso, iscrivendolo in data 31/ luglio /2014, presso il Tribunale di Roma (n° 52134/14). In data 25/ settembre /2014, poi, al Sg. Salvi venne notificata l'annullamento della P. dedotta. n.t. P.D.

ESENTE DA TASSE
DI REGISTRAZIONE

quale le Province di Roma, considerando certo dell'errore
comesso, ^{ovvero} ~~che~~ chiesta un pagamento non dovuto, in quanto
più soldata il tempo, e come le precedenti. ^{Insistenti} ~~che~~ dopo
un colloquio telefonico con la Dott. Ssa Lomuso, il settanta
potrebbe, inviare via pec una proposta transattiva al
fine di diminuire le nascite costative. A detta
Pec, la Dott. Ssa Lomuso ha risposto in data
7/10/14, concordando di aver trasmesso la mia mail
alle Avvocature, invitandoci di comunicare in seguito
le indicazioni che sarebbe pertinenti. Ad oggi, nulla
è pervenuto alle scrivanie. Pertanto, avendo il Sig. Solbi
adempito il tempo al pagamento del verbale, avendo
per la stessa proposta ricorrendo alle successive Istruzioni
Dirigenziali (sostinuendo i relativi costi) ed avendo il
settanta precisato tuttora una considerazione, al fine
di evitare la prosecuzione del giudizio, è evidente che,
ad oggi, non possono essere compensate le spese legali.
Avi l'ho, de parte quindi copia delle corrispondenze avvenute
via pec con la Dott. Ssa Lomuso (dirigente della Province di Roma),
per la voce delle Istruzioni Dirigenziali notificate in
data 29/09/2014, e chiedo l'accoglimento delle pre-
suntive, con condanna delle resistenze alle spese e
imputazione legale come da note spese che si deposita.

E' presente altresì per la Città Metropolitana di
Roma Capitale il sig. Ettore Albarex la quale
si riporta alla propria memoria difensiva e alla
conclusione in risposta. Il sig. Albarex deve da per sé il
ricorrere la notifica della determinazione opposta, avvenuta
a cura del 140 cp, si è perfezionata in data 19/07/14 con
la ricezione della raccomandata di avviso di deposito.

KG (2)
52134/14

Il. G2

presso otto ore a per decisione di 8 marzo 2016 ore
9:30 con termine per i giorni 60 prima dell'adunanza
per deposito note conclusive e supporti informativi
in "word" recanti tutti gli atti difensivi.

Il. P. da



All'udienza dell'108 marzo 2016 (aperta alle ore 9:30)
è presente per il sig. Salvi Marco e il sig. Francesco
Eneo loro il quale si riporta ai propri scritti
difensivi ed in particolare alle note conclusive
con cui depositate, contestate per il collegamento
intitoli delle conclusioni vi riportate. E' presente
altresì per la Città Metropolitana di Roma Capitale il sig.
Ettore Albarex in sostituzione del sig. Depresso Fausto
la quale contesta e replica quanto esposto e esposto
nelle note conclusive. Il sig. Albarex si riporta quindi
ai propri scritti difensivi e alla conclusione in risposta.
Il sig. Eneo chiede che le come vige trattata in
determinazione.

M. C. S.

RG 52134/14

presso atto decade dando lettura della motivazione e del
disposto a fine udienza

M. C. S.
[Signature]

M. C. S.

alle 14.40 da lettura della sentenza ex art. 23.8. am

L. 689/81

M. C. S.
[Signature]